



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1342-A

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea –
Legge di delegazione europea 2022-2023

N. 143 – 6 dicembre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1342-A

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea –
Legge di delegazione europea 2022-2023

N. 143 – 6 dicembre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 3	- 4 -
DELEGA PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/2555, RELATIVA A MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA NELL'UNIONE	- 4 -
ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA B)	- 4 -
DELEGA AL GOVERNO PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO	- 4 -
ARTICOLO 7	- 6 -
DELEGA PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA IN MATERIA DI PARITÀ DI RETRIBUZIONE TRA UOMINI E DONNE	- 6 -
ARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERA F)	- 7 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS SERRA	- 7 -
ARTICOLO 11	- 9 -
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/2464 IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITÀ.....	- 9 -
ARTICOLO 16	- 11 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI DATI INFORMATIVI CHE ACCOMPAGNANO I TRASFERIMENTI DI FONDI E DETERMINATE CRIPTO-ATTIVITÀ NONCHÉ DI PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO A FINI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	- 11 -
ARTICOLO 17	- 12 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ	- 12 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1342-A
Titolo:	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023
Iniziativa:	governativa
Relazione tecnica (RT)	presente
Iter al Senato:	no
Relatori per la	Mantovani (FdI)
Commissione di merito:	Candiani (Lega)
Commissione competente:	XIV (Politiche dell'Unione europea)

PREMESSA

Il disegno di legge reca “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”. È oggetto della presente Nota il testo del disegno di legge all'esame dell'Assemblea, quale risultante all'esito delle modificazioni introdotte al testo originario dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nel corso dell'esame in sede referente.

Si ricorda che il testo originario del provvedimento è stato esaminato, in sede consultiva, dalla V Commissione che, nella seduta del 27 settembre scorso, ha espresso sul medesimo una valutazione favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, successivamente recepita dalla XIV Commissione.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, mentre le proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente ne sono prive.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano comunque profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 3

Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione

Le norme introdotte nel corso dell'esame in Commissione prevedono ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza, e integrano alcuni principi e criteri direttivi tra cui quello di cui alla lettera *a*) che prevede di individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della citata direttiva. In particolare, la predetta modifica introdotta prevede comunque l'obbligo di applicazione della direttiva di cui trattasi ai comuni e alle province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.

Le norme – introdotte in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, tra l'altro, integrano il principio e criterio direttivo, di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza, prevedendo l'obbligo di applicazione di quest'ultima ai comuni e alle province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione in merito agli eventuali effetti finanziari a carico dei comuni e delle province derivanti dall'attuazione del citato principio e criterio direttivo.

ARTICOLO 6, comma 1, lettera *b*)

Delega al Governo per l'aggiornamento del sistema di sorveglianza sanitaria in materia di protezione dei lavoratori durante il lavoro

L'articolo 6, lettera *b*), del presente provvedimento delega il Governo a recepire la direttiva (UE) 2022/431, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. In particolare il predetto articolo, nella sua originaria formulazione, prevede che il Governo, nell'esercizio della delega, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32

della legge n. 234 del 2012, alcuni principi e criteri direttivi tra cui il seguente: aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali sono o possono essere esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.

Le norme - introdotte durante l'esame in sede referente – sostituiscono il principio e criterio direttivo specifico di cui alla lettera *b*) prevedendo che l'aggiornamento dell'attuale sistema di sorveglianza sanitario sia attuato al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

Le norme – introdotte in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame modificano il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6, prevedendo che l'aggiornamento dell'attuale sistema di sorveglianza sanitario sia attuato al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, anziché al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali sono o possono essere esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, come invece previsto dal testo originario del presente provvedimento.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita al testo originario del presente provvedimento afferma che, essendo la sorveglianza sanitaria in base alle vigenti disposizioni di legge a carico del datore di lavoro (pubblico e privato), dal recepimento della direttiva e dunque dall'esercizio della delega, non derivano nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione al settore privato. Inoltre, afferma che non è possibile la determinazione *ex ante* dell'impatto economico sui datori di lavoro pubblici; pertanto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, la determinazione puntuale degli effetti finanziari sarà effettuata in sede di esercizio della delega.

Pertanto, preso atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica riferita al testo originario del presente provvedimento, non si hanno osservazioni da formulare, fermo restando che la verifica degli effetti finanziari delle norme che recepiranno la citata direttiva (UE) 2022/431 potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi che saranno adottati nell'esercizio della delega di cui trattasi.

ARTICOLO 7

Delega per il recepimento della direttiva in materia di parità di retribuzione tra uomini e donne

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, prevedono che il Governo, nell'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;
- b) introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro;
- c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, nell'esercizio della delega finalizzata al recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970;

- introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro;
- ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

Al riguardo, con riferimento all'applicazione corretta e integrale della direttiva (UE) 2023/970, si fa presente che l'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta direttiva coinvolge i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato. Ciò premesso, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo sul fatto che a legislazione vigente nel settore pubblico risulti già previsto, per quanto riguarda i profili retributivi, quanto prescritto dalla suddetta direttiva. Con riferimento ai principi e criteri volti a definire strumenti o metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, nonché ad estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni, appare opportuno acquisire elementi di informazione dal Governo volti a confermare che eventuali adempimenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni pubbliche siano dalle stesse svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente¹.

ARTICOLO 10, comma 1, lettera f)

Delega al Governo in materia di emissioni di gas serra

L'articolo 9 del presente provvedimento delega il Governo a recepire le direttive UE 2023/958 (Contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni) e UE 2023/959 (Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas serra nell'UE), osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 234 del 2012², ulteriori principi e criteri direttivi specifici.

¹ Si ricorda che l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, richiamato dall'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, prevede al comma 1, lettera a), che le amministrazioni direttamente interessate provvedano all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi.

² L'articolo 32, comma 1, lettera a), della L. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) prevede che, tra i principi e criteri direttivi

Le norme - introdotte durante l'esame in sede referente – inseriscono la lettera *f*) al comma 1 dell'articolo 9, prevedendo che il Governo, nel recepire le direttive UE 2023/958 (Contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni) e UE 2023/959 (Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas serra nell'UE), assicuri che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-*octies*-bis, paragrafo 3, quinto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo.

L'articolo 3-*octies*-bis, paragrafo 3, quinto periodo, della direttiva 2003/87/CE prevede che i proventi della vendita all'asta delle quote per le attività di trasporto marittimo dovrebbero essere, tra l'altro, utilizzati per finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nel settore marittimo, nonché a investire per accelerare il passaggio a forme di trasporto che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del medesimo settore e a coprire le spese amministrative connesse alla gestione della EU ETS³.

Le norme – introdotte in sede referente – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame inseriscono la lettera *f*) al comma 1 dell'articolo 10 del presente provvedimento, prevedendo che il Governo, nel recepire le direttive UE 2023/958 (Contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni) e UE 2023/959 (Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas serra nell'UE), assicuri che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-*octies*-bis, paragrafo 3, quinto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la disposizione si limita a definire la destinazione di nuovi introiti.

generali, le amministrazioni direttamente interessate provvedano all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi.

³ Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettere *g*), *f*) e *i*) della Direttiva 2003/87/CE.

ARTICOLO 11

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità

Le norme prevedono che il Governo, nell'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche taluni principi e criteri direttivi specifici.

Si rammenta che la citata direttiva, nel quadro del "Green deal" europeo, interviene in materia di comunicazione di informazioni sulla sostenibilità (precedentemente denominate "informazioni di carattere non finanziario") da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Fra i principi e i criteri specifici si introducono, i seguenti:

- apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;
- prevedere che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente⁴, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva;
- attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato al punto precedente, tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle future disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

⁴ Ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE.

- apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (Attuazione della direttiva 2014/95/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni), al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione;
- esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto anche conto della fase di prima applicazione della nuova disciplina;
- disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le Amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale, nonché della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste nei precedenti principi e criteri direttivi sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa effettivamente svolgere i compiti previsti dalla disposizione di cui trattasi con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 11 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 11 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 16

Delega al Governo in materia di dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività nonché di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative: stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per gli intermediari bancari e finanziari; attribuire alla Banca d'Italia, per gli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal Capo VI del regolamento (UE) 2023/1113;
- b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, apportare ogni modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, necessaria a includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei

compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113. In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, e del fatto che le autorità di controllo cui la delega fa riferimento sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 16 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 16 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 17

Delega al Governo in materia di crypto-attività

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

Nell'esercizio della delega il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;

b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

c) prevedere forme di coordinamento tra le autorità di cui alla lettera *b)* e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ai fini dell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali;

d) individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera *b)*, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

f) attribuire alle autorità individuate ai sensi della lettera *b)* i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine, quelli di adozione di provvedimenti cautelari e di intervento sul prodotto e quelli di trattamento dei reclami rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento, tenuto conto di poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/ 1114:

- 1) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, comma 1, del medesimo articolo;
- 2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche ed euro 30.000 per le persone giuridiche;
- 3) stabilire che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, comma 1, lettera *f)*, del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- 4) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;
- 5) individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità;
- 6) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
- 7) prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chiedo l'ammissione alla negoziazione di criptoattività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in assenza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento in assenza delle autorizzazioni ivi previste;
- 8) disciplinare la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del medesimo regolamento, ai fini della segnalazione all'Autorità bancaria europea (ABE) e alla *European securities and markets authority* (ESMA) e in conformità a quanto previsto all'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114;

h) prevedere le necessarie modifiche del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

i) escludere o ridurre il periodo transitorio per i prestatori di servizi per le cripto-attività previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, nonché la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;

l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in tema di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;

m) prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di *token* collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificità connesse con le attività disciplinate dal

regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che esercitano attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

n) tenendo conto dei principi e degli obiettivi enunciati alla precedente lettera *m)* e della necessità di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cryptoattività e ai servizi per le crypto-attività, introdurre, ove opportuno, specifiche misure per la gestione delle crisi per i soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 nonché le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, e del fatto che le autorità di controllo cui la delega fa riferimento sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 17 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 17 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.